

COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

S T A T U T O

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.04.1995

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.06.2015

e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2016

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Frazioni e confini territoriali

1. Il Comune di Bleggio Superiore è costituito dai territori e dalle Comunità di: - Santa Croce, Gallio, Madice - Balbido, Cavrasto, Cornelle, Marcè, Rango - Bivedo, Cavaione, Larido, Marazzone.
2. Frazione capoluogo del Comune è Santa Croce, sede degli uffici comunali.
3. Il territorio comunale confina con i Comuni di: Bleggio Inferiore, Fiavè, Zuclo, Tione, Bolbeno, Concei.

Art. 2

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune rappresenta un croce aguzzata d'oro su campo rosso e azzurro, sovrastata da corona murale e circondata da fronde legate con nastro d'oro.
2. Il gonfalone riproduce lo stemma, accompagnandolo con la scritta "Comune di Bleggio Superiore".
3. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato con apposito regolamento.

Art. 3

Principi etico - sociali

1. Il Comune di Bleggio Superiore rappresenta l'intera Comunità che vive sul suo territorio, ne cura ed amministra gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune, nell'affermare quali valori fondamentali la cooperazione, la partecipazione, la solidarietà e l'impegno sociale, favorisce e sostiene il volontariato, le associazioni e le Parrocchie che di tali valori si fanno portatrici all'interno della comunità locale.
3. Riconosce altresì il ruolo storicamente significativo della Pieve del Bleggio, impegnandosi a mantenere un rapporto di dialogo e di collaborazione con le Parrocchie, nel rispetto della reciproca autonomia, al fine di concorrere a realizzare il bene della comunità.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune si impegna a valorizzare e tutelare le fasce più deboli della popolazione quali gli anziani e gli handicappati, prestando particolare attenzione alla struttura pubblica di accoglienza e assistenza presente sul proprio territorio.

5. Si adopera, inoltre, al fine di sostenere e valorizzare la presenza e il ruolo sociale dei giovani e delle donne, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la formazione e le pari opportunità.

Art. 4
Principi economici

1. La Comunità di Bleggio Superiore è caratterizzata da una economia prevalentemente artigianale, agricola e turistica. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si propone di tutelare ed incentivare le attività tradizionali in un'ottica di equilibrato sviluppo del territorio.
2. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo dell'imprenditoria e si impegna a favorire iniziative ed attività finalizzate alla crescita economica della comunità locale, purché compatibili con i principi contenuti in questo Statuto e con le esigenze di protezione e di sviluppo ambientale, promuovendo altresì la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale.
3. Concorre alla salvaguardia del patrimonio ambientale quale fondamentale risorsa per le generazioni future, promuovendo un equilibrato assetto del territorio, adoperandosi per garantire una risposta adeguata al bisogno abitativo della popolazione, valorizzando il patrimonio storico - artistico e le tradizioni culturali delle frazioni e diffondendone la conoscenza.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Gli organismi di partecipazione

Art. 5
Titolari dei diritti

1. Le disposizioni dettate al presente Titolo si applicano, salvo quando diversamente disposto: a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune; b) ai cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; c) ai cittadini non residenti ma originari del Comune che abbiano mantenuto legami stabiliti con la Comunità di Bleggio; d) alle persone giuridiche, private e pubbliche, operanti nel territorio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati dai cittadini sia personalmente sia tramite associazioni, secondo le modalità dettate dallo Statuto e, se indicato, dal regolamento di partecipazione.

Art. 6
Organismi di partecipazione

1. Sono organismi permanenti di partecipazione l'Assemblea dei cittadini, le tre Assemblee frazionali e le Associazioni presenti sul territorio comunale.
2. Il Comune può inoltre promuovere la formazione temporanea di Consulte. quali organismi assembleari destinati a dibattere problemi specifici rilevanti per determinate categorie di cittadini, sia residenti che ospiti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di partecipazione.

Art. 7
Assemblea dei cittadini

1. Al fine di garantire l'informazione e la consultazione dei cittadini in ordine alle scelte fondamentali del Comune, è istituita in ordine alle scelte fondamentali del Comune, è istituita l'Assemblea dei cittadini.
2. L'Assemblea ha compiti consultivi ed esprime, mediante votazione, il proprio parere agli organi comunali che dovranno deliberare in merito.
3. Essa è obbligatoriamente convocata dal Sindaco, o da suo delegato, almeno un mese prima dell'approvazione del bilancio per la presentazione e la discussione del relativo progetto elaborato dalla Giunta comunale. In caso di inerzia del Sindaco, l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Comunale.
4. La convocazione avviene mediante pubblica affissione. Il regolamento di partecipazione dovrà individuare i modi e le forme di una previa informazione dei cittadini in relazione ai temi che saranno oggetto della discussione assembleare.
5. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato scelto tra gli Assessori o i Consiglieri.

Art. 8
Assemblee di frazione

1. Al fine di favorire il dialogo ed il confronto tra cittadini e amministrazione comunale, sono istituite tre Assemblee di frazione. Le frazioni sono raggruppate come segue:
 - A) Gallio - Madice - Santa Croce;
 - B) Balbido - Cavrasto - Cornelle - Marcé - Rango;
 - C) Bivedo - Cavaione - Larido - Marazzone.
2. Le Assemblee di frazione, presiedute dal Sindaco o da un Assessore delegato, hanno compiti consultivi e possono essere convocate dagli organi comunali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
3. Le Assemblee devono essere convocate annualmente in occasione della predisposizione del bilancio nel trimestre precedente alla sua approvazione, per permettere alla Giunta di acquisire le informazioni ed i suggerimenti necessari ad una migliore redazione del progetto di bilancio stesso.
4. Le singole Assemblee devono inoltre essere convocate qualora lo richieda un quinto degli abitanti di ciascun gruppo di frazioni, titolari dei diritti di partecipazione.
5. Il funzionamento delle Assemblee di frazione dovrà essere disciplinato dal Regolamento di partecipazione.

Art. 9
Associazioni

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e le associazioni di volontariato in quanto strumento di sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale.
2. E' istituito, presso gli uffici comunali, l'Albo delle associazioni, nel quale vengono iscritte per elenchi tematici le associazioni presenti sul territorio comunale. L'Albo ha scopi meramente conoscitivi in ordine al numero, alle finalità ed al recapito delle associazioni stesse, permettendo al Comune di meglio soddisfare le esigenze dell'informazione e della partecipazione.
3. Per garantire l'effettiva partecipazione delle Associazioni al governo dell'ente, il Comune si impegna, anche dietro sollecitazione delle stesse: a) ad assicurare la conoscenza e la diffusione di atti e documenti rilevanti per gli scopi istituzionali delle singole associazioni; b) a consultare le Associazioni stesse in occasione dell'assunzione di decisioni relative ai settori nei quali essere

operano; c) ad individuare un consigliere comunale quale interlocutore stabile delle Associazioni, nelle forme e nei modi disciplinati dal Regolamento del Consiglio.

4. Le Associazioni possono comunque, nei limiti degli interessi da loro perseguiti, indirizzare al Comune, tramite il consigliere preposto ai rapporti con le Associazioni stesse, pareri e suggerimenti in ordine alla gestione ed all'uso dei servizi e dei beni comunali.

Art. 10 Difensore civico

1. Per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'amministrazione comunale viene riconosciuta ai cittadini la possibilità di segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi al Difensore civico.
2. Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio, stipula a tale fine una convenzione con il Difensore civico provinciale. In essa deve essere previsto l'impegno dell'Ufficio a rispettare i principi dello Statuto.
3. Il Difensore civico ha inoltre il compito di esprimere un parere obbligatorio e parzialmente vincolante in ordine all'ammissibilità dei referendum proposti dagli elettori del Comune.

Capo II **Diritto di accesso e di informazione**

Art. 11 Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per un'effettiva e positiva partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente.
2. A tal fine si impegna a comunicare e diffondere, con le modalità ritenute più idonee, i dati e le informazioni in suo possesso, di particolare interesse per la comunità locale.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici. La pubblicità è garantita con le seguenti forme: a) affissione degli atti in conformità con le norme vigenti; b) esposizione al pubblico, in locali ritenuti idonei alla loro consultazione, dello Statuto, dei regolamenti, del bilancio e di tutti gli atti pianificatori e programmatori del Comune; c) messa a disposizione del pubblico, per la consultazione, di tutte le delibere del Consiglio e della Giunta; d) altre modalità individuate dal comune ed eventualmente formalizzate nel Regolamento di partecipazione.

Art. 12 Diritto di accesso dei cittadini

1. Oggetto del diritto di accesso sono gli atti ed i documenti formati dall'Amministrazione comunale o comunque da questa utilizzati ai fini della propria attività.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed eventuale rilascio di copia di tali atti e documenti. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcun onere economico salvo il rimborso dei costi di riproduzione.
3. Il Sindaco, sentito il Segretario comunale, può limitare o differire l'accesso con atto motivato, qualora riconosca l'esigenza di tutelare la riservatezza di singoli, di gruppi o di imprese.

Art. 13

Modalità di esercizio del diritto

1. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione delle delibere del Consiglio e della Giunta, nonché dei provvedimenti del Sindaco, dietro semplice richiesta anche verbale.
2. La richiesta, presentata agli uffici comunali competenti alla formazione degli atti, viene esaminata tempestivamente e soddisfatta nei tempi necessari alla ricerca materiale dell'atto.
3. Qualora oggetto del diritto siano atti o documenti relativi alla fase istruttoria di procedimenti, il cittadino direttamente interessato al provvedimento finale ha diritto a prenderne visione nei tempi di cui al comma precedente, previa richiesta scritta.
4. Chiunque sia diversamente interessato al procedimento deve presentare richiesta scritta e motivata al Sindaco il quale, sentito il Segretario comunale e valutata l'esigenza di tutelare la riservatezza di singoli o gruppi, entro dieci giorni comunica al cittadino la propria decisione.

Capo III

Iniziativa popolare

Art. 14

Istanze e petizioni

1. I cittadini possono rivolgere al Comune petizioni e istanze per esporre comuni necessità, chiedere l'emanazione di provvedimenti o promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, nelle materie di competenza comunale.
2. L'istanza è una richiesta scritta, di singoli o di gruppi, rivolta agli organi ed agli uffici comunali al fine di sollecitarli ad intervenire per risolvere problemi pratici di loro competenza. Qualora l'istante non si rivolga al soggetto competente, sarà l'ufficio o l'organo erroneamente interpellato a trasmettere la domanda. All'istanza viene comunque data risposta entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. La petizione rappresenta una formale domanda, sottoscritta da almeno quindici persone, presentata al Segretario comunale ed indirizzata al Consiglio. Questo, dopo una prima valutazione, la invia all'organo o all'ufficio competente il quale deve dare la sua risposta entro un mese dal ricevimento.
4. La petizione deve contenere l'indicazione di tre cittadini rappresentanti dei firmatari che devono illustrarne i contenuti al Consiglio comunale ed all'organo o all'ufficio competente.

Art. 15

Proposte

1. I cittadini possono presentare al Consiglio comunale o alla Giunta proposte di atti di loro competenza, formalmente idonee ad essere adottata con delibera.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 100 persone e devono contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari, i quali devono essere ascoltati dall'organo competente in sede istruttoria.
3. Il regolamento di partecipazione dovrà stabilire le condizioni di ammissibilità formale della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria della proposta che deve comunque essere messa in discussione dall'organo destinatario entro trenta giorni dal completamento della fase istruttoria. Quest'ultimo comunque, non può protrarsi per più di tre mesi.

Art. 16

Referendum consultivo e propositivo

1. Al fine di verificare l'orientamento della popolazione in ordine a questioni di rilevanza particolare per il Comune e laddove non si ritengano efficaci allo scopo altre forme di consultazione, è previsto il ricorso al referendum consultivo.
2. Il referendum consultivo viene indetto dal Sindaco, su proposta del Consiglio comunale votata all'unanimità ed il risultato della consultazione vincola l'amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa.
3. E' previsto anche il ricorso al referendum propositivo qualora ciò venga richiesto da almeno il 10% degli elettori risultanti iscritti al 1 gennaio dell'anno in corso nelle liste comunali. La raccolta delle firme si svolge presso la sede del Comune al fine di garantirne l'autenticazione.
4. L'esito del referendum propositivo, pur non essendo vincolante, può essere disatteso dal Consiglio comunale solo con apposita delibera approvata all'unanimità dai consiglieri assegnati.
5. Le consultazioni di cui ai commi precedenti sono da considerarsi valide a tutti gli effetti qualora vi abbiano partecipato almeno il 30% degli elettori. In ogni caso, l'amministrazione comunale dovrà rendere pubblico l'esito del referendum entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni di voto.

Art. 17

Limiti e disciplina generale

1. Ai referendum possono partecipare solo i cittadini risultanti iscritti al 1 gennaio dell'anno in corso nelle liste elettorali del Comune.
2. Oltre alle materie di non esclusiva competenza comunale, non possono essere sottoposti a referendum: a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo; b) i provvedimenti inerenti la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe; gli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché al personale comunale.
3. Il medesimo quesito referendario non può essere ripresentato nell'arco della stessa legislatura. Nessun tipo di referendum può essere presentato, inoltre, nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo o nei sei mesi immediatamente successivi l'insediamento della nuova amministrazione comunale. Il referendum non può inoltre svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, il Consiglio comunale deve deliberare in merito all'ammissibilità del quesito referendario, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

TITOLO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I

Il Consiglio comunale

Art. 18

Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità locale della quale

individua e cura gli interessi generali.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e svolge le relative funzioni nei confronti degli organi e degli uffici del Comune. Le competenze del Consiglio sono individuate dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio determina annualmente in sede di bilancio di previsione, anche su proposta della Giunta, gli obiettivi generali e le attività che il Comune si impegna a realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili e tenendo conto delle richieste presentate dai cittadini. Vigila inoltre sull'effettiva attuazione, da parte degli organi ed uffici competenti, di quanto sopra deliberato.

Art. 19

Funzionamento

1. Il Consiglio comunale è convocato almeno ogni due mesi ed è presieduto dal Sindaco. Può essere convocato dietro richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati e si intende comunque regolarmente costituito con la presenza delle metà più uno degli stessi.
2. I Consiglieri non residenti devono eleggere domicilio nel Comune per tutti gli atti inerenti la carica rivestita.
3. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è predisposto dal Sindaco. Devono esservi inserite le eventuali richieste scritte e documentate presentate al Segretario comunale dai consiglieri e dagli assessori.
4. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il proprio regolamento, con il quale sono disciplinate le modalità di convocazione e di funzionamento dell'organo, con particolare riguardo ai diritti e doveri dei consiglieri. Nel regolamento, inoltre, devono essere dettagliate le funzioni del consigliere preposto ai rapporti con le Associazioni.
5. Durante le sedute del Consiglio, che sono pubbliche, il Sindaco può dare la parola ai cittadini presenti qualora possano fornire ulteriori dati ed informazioni sui temi all'ordine del giorno.

Art. 20

Indennità dei Consiglieri

1. L'indennità di presenza dei Consiglieri comunali è determinata nella misura di un quarto rispetto al limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 21

Commissione per lo Statuto

1. E' istituita la Commissione permanente per lo Statuto, avente funzioni consultive e di controllo in ordine alla corretta ed efficace attuazione delle norme statutarie. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio. Devono comunque far parte della Commissione tre rappresentanti delle associazioni culturali, sportive e del volontariato.
2. La Commissione ha compiti di studio e di istruttoria in relazione ad eventuali procedimenti di modifica e di revisione dello Statuto comunale.
3. La Commissione inoltre, anche su segnalazione dei cittadini, interviene presso gli organi comunali competenti laddove siano state rilevate violazioni o errate applicazioni delle norme statutarie, con particolare attenzione alla disciplina degli istituti di partecipazione e del diritto di accesso.

Capo II

Il Sindaco e la Giunta

Art. 22

Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, è l'organo di rappresentanza del Comune e sovrintende al funzionamento degli organi, dei servizi e degli uffici. Inoltre, promuove le iniziative e gli interventi più idonei a realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Accanto alle funzioni attribuitegli dalla legge, il Sindaco: a) convoca e presiede l'Assemblea dei cittadini, le tre Assemblee di frazione, il Consiglio e la Giunta; b) indice i referendum comunali; c) propone la nomina dell'assessore esterno; d) promuove e coordina l'attività degli assessori; e) indice le conferenze di servizi, promuove e conclude gli accordi di programma e le convocazioni, previa deliberazione della Giunta e del Consiglio, secondo le rispettive competenze, f) presiede le gare d'appalto e stipula i contratti.
3. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, al Segretario comunale ed ai funzionari responsabili degli uffici l'adozione di atti e l'esercizio di funzioni attribuiti alla sua competenza, restando il potere di revocare la delega. Delle deleghe rilasciate deve essere data comunicazione alla Giunta, al Consiglio ed ai cittadini.
4. Il Sindaco nomina tra gli assessori il vice Sindaco, il quale assolve stabilmente, e non mediante deleghe saltuarie, le funzioni vicarie del Sindaco in caso di assenza o di impedimento di questi.

Art. 23

Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo a competenza e residuale del Comune. Essa attua gli indirizzi politico - amministrativi del Consiglio, a cui riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma e sulla propria attività, nonché su specifici argomenti ogni volta che il Consiglio ne faccia esplicita richiesta. Ha inoltre funzioni di proposta e di impulso in ordine agli atti di competenza del Consiglio.
2. La Giunta presenta all'Assemblea dei cittadini il progetto di bilancio elaborato sulla base delle consultazioni condotte nelle Assemblee di frazione, prima di sottoporlo al giudizio del Consiglio.

Art. 24

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. tre Assessori, di cui uno può essere scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e Assessore.

Art. 25

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta esercita le proprie funzioni deliberative in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio. Tutte le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza semplice e con voto palese, salvo che venga diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
2. Il documento programmatico approvato contestualmente all'elezione prevede la ripartizione dell'attività della Giunta in settori omogenei, provvedendo nel contempo ad individuare gli assessori preposti ai medesimi e le relative deleghe. Dovranno comunque essere previsti almeno

i settori relativi all'urbanistica e territorio, ai servizio socio - culturali nonché al bilancio e patrimonio.

3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio una Relazione sull'attività propria, degli uffici comunali e dei servizi, nonché sullo stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio in sede di bilancio di previsione, accompagnata da un parere a carattere tecnico, amministrativo e gestionale espresso dal Revisore dei conti.
4. La Giunta, inoltre, presenta annualmente al Consiglio, allegandola al bilancio consuntivo, una Relazione sullo stato dell'organizzazione e sulla situazione del personale comunale, valutandone l'adeguatezza in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune. Essa propone al Consiglio le eventuali modifiche del regolamento di organizzazione ed i necessari adeguamenti della pianta organica. Tale Relazione è redatta anche sulla base delle osservazioni presentate dai responsabili degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 26 Principi

1. L'organizzazione amministrativa del Comune tende a soddisfare le esigenze dei cittadini, realizzando gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, secondo principi di professionalità e responsabilità, valorizzando altresì l'autonomia degli operatori.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo esercitate dagli organi elettivi sono distinte dall'attività di gestione attribuita ai responsabili degli uffici, nelle forme e con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. A tali principi dovranno ispirarsi i regolamenti di organizzazione nel disciplinare la struttura ed il funzionamento degli uffici.

Art. 27 Ordinamento degli uffici

1. L'organizzazione comunale si articola nei seguenti uffici: a) segreteria; b) ragioneria; c) tecnico; d) anagrafe, stato civile, elettorale.
2. Quando più compiti siano tra loro connessi o quando lo richiedano specifici progetti che necessitano un coordinamento di uffici diversi, la Giunta deve, conformemente agli indirizzi specificati dal Consiglio, aggregare gli uffici in unità operative a tempo determinato, individuandone il responsabile, secondo le modalità nelle forme previste con regolamento di organizzazione.

Art. 28 Rapporti con il personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la qualificazione delle strutture, la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi collettivi.

Art. 29
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è il funzionario di grado più elevato del Comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di coordinamento e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso esercita le funzioni conferitegli dalla legge e dallo Statuto nel rispetto delle direttive del Sindaco e collaborando al perseguimento degli obiettivi programmati dal Consiglio.
2. Compete al Segretario la presidenza delle Commissioni di concorso.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti tra il segretario ed i responsabili degli uffici, distinguendone le responsabilità e salvaguardandone la reciproca autonomia e professionalità. Il regolamento deve comunque individuare le modalità per la sostituzione del segretario nelle funzioni dei responsabili qualora si verificano casi di ingiustificata inerzia da parte di questi ultimi.

Art. 30
Responsabili degli uffici

1. I responsabili degli uffici comunali elencati all'art. 27 del presente Statuto curano, sulla base delle indicazioni del Segretario e nei limiti di quanto previsto dalla normativa contrattuale, l'organizzazione e l'attività del proprio ufficio nonché la gestione delle risorse loro assegnate e propongono l'acquisizione dei beni strumentali necessari, nei limiti stabiliti dal bilancio e dai regolamenti. Il corretto esercizio di tali funzioni verrà verificato annualmente dalla Giunta nell'ambito della Relazione sullo stato dell'organizzazione.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti tra il segretario ed i responsabili degli uffici, distinguendone i ruoli e salvaguardandone la reciproca autonomia e professionalità. Il regolamento deve comunque individuare le modalità per la sostituzione del segretario nelle funzioni dei responsabili nei casi di loro ingiustificata inerzia.
3. I responsabili partecipano all'individuazione degli obiettivi generali mediante attività istruttoria, di analisi e di proposta. Essi valutano l'adeguatezza delle strutture organizzative cui sono preposti, segnalandone le carenze in relazione agli scopi istituzionali e suggerendo le eventuali modifiche. Di tali valutazioni dovrà tenere conto la Giunta, nella predisposizione della Relazione annuale sull'organizzazione.

Art. 31
Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge la funzione di controllo contabile. Esso svolge altresì compiti di supporto tecnico, amministrativo e gestionale su richiesta degli organi di governo del Comune, dei singoli consiglieri e assessori, nonché degli uffici.
2. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nell'ambito delle categorie previste dalla legge. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti comunque detenuti dall'Amministrazione comunale, che ritenga necessari allo svolgimento delle sue funzioni. Gli uffici e gli amministratori sono tenuti a fornirgli i dati e le informazioni richieste e ad apprestare il supporto organizzativo necessario alla realizzazione dei suoi compiti.
4. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti può revocare il Revisore a seguito di comprovata e documentata inadempienza.

TITOLO V

AZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI

Capo I

I principi dell'azione Amministrativa

Art. 32

Principi

1. Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, a criteri di efficacia, economicità e trasparenza nonché alla distinzione tra decisione politica e attività di gestione ed alla collaborazione sia con altri soggetti pubblici, sia con i privati.
2. L'attività del Comune deve essere adeguata alla disciplina generale del procedimento amministrativo. Per ciascun procedimento devono essere individuati, con apposito regolamento, i tempi di definizione, il funzionario responsabile, le modalità dell'istruttoria.
3. Per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali, il Comune utilizza il metodo della programmazione, mediante il quale vengono efficacemente evidenziati i diversi livelli di competenze e di responsabilità in ordine alla realizzazione degli obiettivi specifici.

Art. 33

Istruttoria pubblica

1. Il Comune riconosce la rilevanza dell'istruttoria pubblica quale istituto di consultazione della popolazione e quale sede del confronto contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti nell'elaborazione di atti fondamentali dell'ente, con particolare riferimento agli atti di pianificazione urbanistica, agli atti di pianificazione commerciale, ai piani di settore, agli atti di istituzione e regolamentazione dei servizi pubblici locali.
2. Il Consiglio comunale, con maggioranza qualificata, può disporre istruttoria pubblica con riferimento agli atti di cui al precedente comma, in ragione della loro particolare rilevanza o qualora ne ravvisi l'opportunità politico-sociale.
3. Al fine di condurre l'istruttoria pubblica vengono convocate le Assemblee di frazione o l'Assemblea dei cittadini secondo le modalità stabilite dal Regolamento di partecipazione.

Art. 34

Procedimenti di coordinamento

1. L'Amministrazione comunale, nei casi in cui più soggetti pubblici siano coinvolti nella medesima decisione, privilegia l'utilizzo dei procedimenti di coordinamento quali la conferenza di servizi e gli accordi di programma, così come disciplinati dalla legge.
2. La conferenza di servizi viene indetta dal Sindaco qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento di iniziativa comunale o qualora debbano essere acquisite intese, pareri o nulla osta da parte di altre amministrazioni.
3. Gli accordi di programma vengono promossi dal Sindaco qualora la definizione o l'attuazione di opere e di interventi, la cui competenza primaria o prevalente spetti al Comune, richiedano l'azione coordinata di più amministrazioni pubbliche. L'accordo assicura il coordinamento delle azioni, determina i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Capo II

Servizi pubblici e forme di cooperazione

Art. 35

Principi

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità locale, garantendo comunque l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, nel rispetto del principio di solidarietà.
2. I servizi pubblici, comunque gestiti, sono organizzati in modo da riconoscere e soddisfare le esigenze degli utenti, risultare effettivamente accessibili, garantire standards qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare la piena informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, permettere il controllo e la modifica del proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
3. Il Comune promuove la collaborazione con i privati e con le associazioni, con particolare riguardo al volontariato, qualora ciò permetta una miglior gestione del servizio. Valorizza inoltre l'intervento degli utenti finalizzato alla verifica dell'andamento dei servizi, accogliendone osservazioni e suggerimenti nonché segnalazioni di carenze e disfunzioni.

Art. 36

Modalità di gestione

1. Il Consiglio comunale sceglie, tra le modalità di gestione previste dalla legge, la forma da adottare per i singoli servizi, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. Tali valutazioni devono essere adeguatamente espresse nella delibera di assunzione del servizio.
2. Nelle Relazioni annuali presentate al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo, la Giunta verifica anche lo stato dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi comunali comunque gestiti, suggerendone eventuali modifiche e adeguamenti anche sulla base dei rilievi espressi dagli utenti, dalle associazioni e dal Revisore dei conti.

Art. 37

Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia quei servizi che il Comune è in grado di svolgere efficacemente con i propri mezzi.
2. Nell'ambito dell'esercizio in economia possono essere affidati in appalto a privati specifici compiti materiali inerenti il servizio, restando però affidate al competente ufficio comunale la gestione e la responsabilità complessiva del medesimo.
3. La Giunta, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sull'organizzazione comunale, può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.

Art. 38

Gestione in concessione

1. L'affidamento dei servizi in concessione a terzi avviene nelle forme stabilite dalla legge quando le ragioni tecniche, economiche, o di opportunità sociale, adeguatamente motivate dal Consiglio, lo richiedano.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando, a parità di condizioni, le associazioni di volontariato, le cooperative e le associazioni dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le imprese senza fini di lucro nonché, in considerazione della natura del servizio, la Casa di Soggiorno delle Giudicarie Esteriori presente sul territorio comunale.
3. Nella convenzione di concessione devono essere stabiliti, quale garanzia dei principi di trasparenza, gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi decisi agli organi comunali, al livello ed alla qualità delle prestazioni, nonché alla verifica sia dei risultati, sia dei costi.

Art. 39 Aziende speciali

1. Il Comune può costituire aziende speciali per lo svolgimento di uno o più servizi aventi rilevanza imprenditoriale, laddove lo richieda la natura tecnica del servizio in relazione ai principi generali stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
2. Il presidente, il direttore ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, tra coloro che posseggano esperienza e professionalità adeguate alla gestione del servizio o dei servizi cui l'azienda è preposta. Non possono essere nominati consiglieri e assessori comunali e deve essere garantita la rappresentanza della minoranza.
3. Gli organi dell'azienda possono essere revocati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, a seguito di gravi e documentate inadempienze o di manifeste violazioni degli atti fondamentali del Comune.
4. L'azienda ha un proprio statuto, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, nonché le modalità di partecipazione degli utenti secondo i principi dettati dallo Statuto comunale. In esso vengono inoltre formalizzate le modalità di controllo individuate dal Consiglio comunale.

Art. 40 Istituzioni

1. Il Comune può costituire una o più istituzioni per la gestione dei servizi di interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale ma che richiedano di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal Consiglio comunale con apposito regolamento da approvarsi con la stessa delibera che ne dispone la costituzione.

Art. 41 Forme collaborative intercomunali

1. Il Comune, riconoscendo il valore del principio di cooperazione ed al fine di garantire la gestione ottimale dei servizi, si impegna a promuovere la creazione di forme collaborative intercomunali sia con i Comuni delle Valli Giudicarie sia con altri enti autonomi territoriali.
2. Tra gli istituti a tale scopo previsti dalla legge il Consiglio comunale dovrà privilegiare, dando

adeguata motivazione delle ragioni tecnico - economiche della scelta, la conclusione di convenzioni e la costituzione di un consorzio di servizi.

3. La stipulazione di convenzioni e la costituzione del consorzio, come pure la conclusione di accordi di programma, può essere sollecitata dalla popolazione comunale con petizioni e proposte, sulle quali l'amministrazione comunale ha l'obbligo di pronunciarsi nelle forme stabilite dallo Statuto e dal regolamento di partecipazione.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

Procedura di adozione del bilancio

1. La procedura di adozione del bilancio prevista dallo Statuto, con la quale si dispone la convocazione delle Assemblee di frazione e dell'Assemblea dei cittadini al fine della predisposizione e dell'approvazione del progetto di bilancio, entra in funzione a partire dall'esercizio finanziario 1996.

Art. 43

Commissione permanente per lo Statuto

1. In attesa del rinnovo elettorale degli organi comunali, per garantire continuità operativa, sulla base delle conoscenze acquisite, la Commissione che ha redatto il presente Statuto ricoprirà il ruolo e le funzioni della Commissione permanente per lo Statuto prevista all'art. 21.
2. La Commissione dovrà comunque essere integrata dai tre rappresentanti nominati dalle Associazioni culturali, sportive e del volontariato.

Art. 44

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dallo Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore, con particolare attenzione al Regolamento del Consiglio ed al Regolamento di partecipazione.

Art. 45

Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa per la modificazione dello Statuto compete, anche su proposta della Commissione, al Consiglio, alla Giunta ed a un quinto degli elettori del Comune. Le relative proposte vengono trasmesse alla Commissione permanente per lo Statuto competente a condurre l'istruttoria.
2. La Commissione illustra al Consiglio comunale le risultanze dell'istruttoria. L'eventuale delibera di revisione viene in seguito adottata dal Consiglio nelle forme previste dalla legge per il procedimento di adozione dello Statuto.